

Il parere n. 31 del 9/5/2007 del C.N.F. {mosimage} (relatore il consigliere Morgese su quesito del C.O.A. di Bergamo) afferma che non vi è incompatibilità tra la condizione di piccolo imprenditore agricolo e l'iscrizione nell'albo degli avvocati purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato. **Aggiungo io: che c'è di meglio, per liberare la mente e l'anima d'un avvocato stressato, dell'attività agreste? Ma quanto tempo si potrà dedicare all'agricoltura? E' una domanda non peregrina che potrebbero fare alla Corte costituzionale gli avvocati-part-time cancellati dall'albo ex l. 339/03. LEGGI DI SEGUITO IL PARERE 31/2007 DEL C.N.F. ...** e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it

Parere del C.N.F. 9 maggio 2007, n. 31

"La Commissione ritiene che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientri tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell'art. 3 l. p.f., è prevista un'incompatibilità con l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.

Deve quindi ritenersi necessario un quid pluris, quale ad esempio l'organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che il "commercio" diventi carattere predominante dell'attività intrapresa.

D'altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, un corollario anziché un criterio discrezionale univoco.

Sulla scorta di queste considerazioni si deve ritenere che la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osti al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori."